



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto n. 214 - 2018

Oggetto: Regolamento per i Centri di Ricerca della Scuola Universitaria Superiore IUSS

Publicato all'Albo della Scuola in data 20 dicembre 2018

IL RETTORE

- **VISTA** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- **VISTO** lo Statuto della Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 febbraio 2018;
- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 12 dicembre 2018;
- **VISTA** la delibera del 17 dicembre 2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento in oggetto;
- **ATTESA** la necessità di procedere alla emanazione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

È emanato il Regolamento per i Centri di Ricerca della Scuola Universitaria Superiore IUSS allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo della Scuola.

Pavia, 20 dicembre 2018

IL RETTORE

prof. Michele Emilio Massimo Di Francesco



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**REGOLAMENTO PER I CENTRI DI RICERCA
DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS DI PAVIA**



Sommario

Sommario	2
TITOLO I NORME GENERALI	3
Art. 1 – Finalità	3
Art. 2 – Disciplina	3
TITOLO II CENTRI DI RICERCA	3
Art. 3 – Requisiti	3
Art. 4 – Istituzione e disattivazione dei Centri	3
Art. 5 – Funzionamento	4
Art. 6 – Borse di studio e assegni di ricerca	4
Art. 7 – Il Direttore del Centro	4
Art. 8 – Il comitato scientifico	4
Art. 9 – Valutazione periodica	5
Art. 10 – Valutazione quinquennale	5
TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	5
Art. 11 - Disciplina transitoria	5
Art. 12 – Disposizioni finali e transitorie	6



TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità

1. Nell'ambito delle Classi, la Scuola Universitaria Superiore di Pavia, di seguito "Scuola", per l'organizzazione dell'attività di ricerca, può istituire e promuovere centri di ricerca ex art. 6 dello Statuto.
2. La Scuola IUSS promuove, con pari dignità, la ricerca di base e applicata ed incoraggia la partecipazione a progetti di ricerca inerenti i propri ambiti d'interesse, banditi sia in Italia sia all'estero, anche in collaborazione con università e istituti di formazione e ricerca, italiani o stranieri, pubblici o privati.
3. I Centri di ricerca svolgono la duplice funzione di essere sede dell'attività scientifica della Scuola e di offrire il necessario supporto alle attività formative post-laurea nella Classe di afferenza.

Art. 2 - Disciplina

1. Sulla base della propria autonomia e nel quadro della vigente normativa comunitaria e nazionale, con il presente Regolamento la Scuola disciplina l'istituzione dei Centri di Ricerca e le relative modalità di funzionamento.
2. I Centri di ricerca possono essere attivati dalla Scuola anche in collaborazione con le altre Scuole federate ex art. 1, comma 6, dello Statuto, con i Collegi universitari pavesi, con altre Università, italiane o straniere, Istituti universitari, Enti o Istituzioni, pubbliche o private, sulla base di apposite convenzioni.

TITOLO II CENTRI DI RICERCA

Art. 3 - Requisiti

1. Sono requisiti dei Centri:
 - a. presenza di almeno tre tra docenti e ricercatori della Scuola IUSS o in convenzione ex art. 6, co 11 L. 240/2010;
 - b. realizzazione di progetti di ricerca, anche su fondi esterni;
 - c. adeguata produzione scientifica.

Art. 4 - Istituzione e disattivazione dei Centri

1. La proposta di istituzione di un Centro di ricerca è presentata ex art. 37 dello Statuto dal Senato Accademico, nell'ambito della programmazione triennale, sentito il parere del Consiglio di Classe di afferenza, al Consiglio di Amministrazione federato.
2. La proposta deve indicare:
 - a. il referente della proposta;
 - b. l'oggetto delle attività di ricerca;
 - c. le esigenze strumentali, organizzative, amministrative e gestionali che rendono necessaria la costituzione della nuova struttura, con indicazione dei motivi per i quali l'attività di ricerca non possa essere svolta nell'ambito di uno dei progetti interni della Scuola;
 - d. la durata determinata della struttura;
 - e. gli eventuali altri organi interni preposti al suo funzionamento;
 - f. l'elenco delle risorse umane (scientifiche, tecniche ed amministrative) coinvolte;
 - g. il budget almeno triennale, con una stima degli oneri a carico della Scuola e delle effettive o potenziali capacità di acquisizione di finanziamenti esterni.



3. I Centri di ricerca vengono attivati per un massimo di cinque anni e possono essere rinnovati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico previo parere da parte del Consiglio di Classe.
4. I Centri, prima della scadenza del periodo di cui al comma precedente, possono essere disattivati dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta motivata del Consiglio di Classe di afferenza, sulla base dell'esito della valutazione di cui all'art. 9.
5. I Centri, prima della scadenza del periodo di cui al comma 3, possono essere disattivati, di propria iniziativa, dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico sentito il Consiglio di Classe.

Art. 5 – Funzionamento

1. L'attività del Centro, nell'ambito dell'oggetto di ricerca di propria competenza, è rivolta a:
 - a. coordinare e svolgere studi e ricerche;
 - b. promuovere iniziative di ricerca;
 - c. promuovere ed organizzare convegni, incontri, seminari ed altre iniziative di informazione;
 - d. svolgere attività di documentazione, anche attraverso osservatori, e di pubblicazione di studi al fine di diffondere i risultati delle proprie ricerche;
 - e. attrarre finanziamenti esterni, anche attraverso la partecipazione a bandi competitivi.
2. Il Centro può svolgere le proprie attività anche in collaborazione con altri Centri, previo apposito contratto o convenzione o accordo.

Art. 6 – Borse di studio e assegni di ricerca

1. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica nell'ambito dei Centri di ricerca possono essere attivate borse di studio ed assegni di ricerca.

Art. 7 – Il Direttore del Centro

1. Il Direttore del Centro di ricerca è nominato dal Senato accademico, su proposta del Consiglio di Classe, tra i docenti della Scuola o in convenzione ex art. 6, comma 11, L. 240/2010 afferenti al Centro.
2. Il Direttore del Centro è tenuto ad assicurare:
 - a. l'organizzazione ed il funzionamento complessivo del Centro;
 - b. il monitoraggio delle attività, per consentire il conseguimento degli obiettivi prefissati;
 - c. il costante e puntuale flusso di informazioni nei confronti degli Organi di governo e di valutazione della Scuola per quanto di rispettiva competenza e in conformità alle procedure interne della Scuola;
 - d. la redazione della relazione annuale e quinquennale di cui agli artt. 9 e 10.
3. Il Direttore redige annualmente, secondo le modalità stabilite dalla Scuola, la proposta di programmazione triennale che è oggetto di valutazione da parte del Consiglio di Classe, che ne verifica la sostenibilità economica e la coerenza degli obiettivi scientifici con la programmazione della Classe.

Art. 8 – Il comitato scientifico

Il Consiglio di Classe, su proposta del Direttore del Centro, può nominare un Comitato scientifico che cura la programmazione, l'organizzazione e la gestione delle attività del Centro.

Il Comitato scientifico è presieduto dal Direttore del Centro di cui all'articolo precedente.



Art. 9 – Valutazione periodica

1. I Centri di ricerca sono sottoposti ad un processo di valutazione, con cadenza annuale, da parte del Consiglio di Classe di afferenza, per verificare il raggiungimento degli obiettivi programmati.
2. La valutazione del Centro di ricerca, che deve essere effettuata sulla base della relazione annuale di cui all'art. 7 comma 2 lettera d), tenendo conto dell'insieme delle iniziative del Centro, ha a oggetto:
 - a. la produzione e le attività scientifiche;
 - b. l'impegno nel reperimento di finanziamento alla ricerca;
 - c. l'organizzazione e la gestione del Centro.
3. Se la valutazione è positiva, l'attività del Centro prosegue secondo i programmi definiti; in caso contrario, il Preside della Classe trasmette al Senato Accademico parere ai fini dell'eventuale proposta di disattivazione ex art. 4, comma 4, del presente Regolamento.

Art. 10 – Valutazione quinquennale

1. I Centri di ricerca sono sottoposti ad un processo di valutazione, con cadenza quinquennale, da parte del Senato Accademico, sentito il Consiglio di Classe, e del Consiglio di Amministrazione in conformità con le migliori prassi internazionali, per decidere se gli stessi possono continuare a svolgere le proprie attività.
2. La valutazione del Centro di ricerca, che deve essere effettuata da parte del Senato accademico sulla base della relazione quinquennale di cui all'art. 7 comma 2 lettera d), tenendo conto dell'insieme delle iniziative della Centro, ha a oggetto:
 - a. il grado di successo dell'iniziativa avviata con la istituzione del centro;
 - b. l'attualità del progetto scientifico e delle linee di ricerca;
 - c. l'aderenza delle attività di ricerca al progetto iniziale;
 - d. le ricadute delle attività di ricerca sulla didattica;
 - e. gli aspetti organizzativi, gestionali e amministrativi;
 - f. la produzione e le attività scientifiche;
 - g. la capacità di attrarre finanziamenti esterni.
3. Il Senato accademico trasmette la propria valutazione al Consiglio di Amministrazione, che, qualora la valutazione del Senato sia positiva, autorizza il rinnovo del Centro e l'attività prosegue secondo la proposta di cui al comma precedente; in caso contrario, il Consiglio di Amministrazione federato delibera i tempi e i modi di disattivazione del Centro di ricerca.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 11 - Disciplina transitoria

1. I Direttori dei Centri di Ricerca già istituiti dalla Scuola devono presentare al Senato Accademico, entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la relazione di cui all'art. 10.
2. Il Consiglio di Amministrazione procederà ex art. 10, comma 3, prescindendo dagli anni di attività già svolti dal Centro di Ricerca.



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Art. 12 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Senato Accademico, è emanato con decreto del Rettore della Scuola
2. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo della Scuola.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nello Statuto trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
4. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le previsioni inerenti i Centri di ricerca contenuti nel Regolamento per le attività formative post laurea e le attività di ricerca emanato con Decreto del Direttore n. 93 del 30/10/2013 e, per quanto incompatibili, le disposizioni previste in materia dal Regolamento didattico della Scuola Universitaria Superiore di Pavia emanato con Decreto del Direttore n. 34 del 08/06/2006.